QUESITO N. 1

L'art. 7, punto 3, comma c), recita che il requisito da soddisfare per i cosiddetti "servizi di punta" è definito"*non frazionabile*"; pertanto "*nel caso di partecipazione in forma plurima entrambi i servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria (nel caso in specie S.04 ed E.22) dovranno essere stati interamente svolti da un unico soggetto partecipante al raggruppamento*".
Poiché la *ratio* sottesa dalla Legge è quella di poter costituire dei Raggruppamenti professionali, siano essi stabili o temporanei, per espletare le diverse prestazioni oggetto di affidamento, il fatto di chiedere i requisiti in capo ad un *unico soggetto* renderebbe di fatto inutile la partecipazione di più concorrenti uniti in Raggruppamenti.
Si chiede pertanto se risulta idoneo un R.T.P. fra più soggetti così individuati:
- Capogruppo mandatario - architetto iscritto all'Albo e, dato che l'edificio oggetto di intervento è sottoposto a vincolo culturale, incaricato della progettazione architettonica, della Direzione LL. e del Coordinamento della sicurezza, quindi in possesso dell'intero requisito ("servizio di punta") per la categoria E.22 - importo lavori prestazioni svolte > Euro 534.653,22;
- Mandante - ingegnere iscritto all'Albo e incaricato della progettazione strutturale; quindi in possesso dell'intero requisito ("servizio di punta") per la categoria S.04 - importo lavori prestazioni svolte > Euro 381.895,16;
- Mandante – geologo iscritto all'Albo;
- Mandante – restauratore di beni culturali abilitato ai sensi del D.lgs.42/2004 e del D.M. 154/2017;
- Mandante – giovane ingegnere abilitato da meno di cinque anni alla professione.

RISPOSTA

Negli affidamenti di servizi ed architettura e ingegneria i così detti servizi di punta (nel caso di specie E.22 e S.04), non sono frazionabili in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti e, pertanto, **ognuno** dei due servizi di punta richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente **da almeno uno** dei due soggetti del raggruppamento. La non frazionabilità del requisito dei servizi di punta non può essere interpretata nel senso che **ciascun** componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero per **entrambi** i servizi di punta. Tale conclusione si porrebbe evidentemente in contrasto con la logica del raggruppamento stesso, diretta a garantire la massima partecipazione alla gara.
Pertanto, è sufficiente che tale requisito sia posseduto per intero (due servizi) da un singolo componente del raggruppamento per una classe e categoria, l'altro componente del raggruppamento dovrà, di contro, essere in possesso e per intero (due servizi), delle altre classi e categorie del servizio di punta di riferimento.
Non sono espressi giudizi di idoneità del raggruppamento, essendo in quantum, contenuto nella risposta al quesito posto.